



REPUBBLICA DI SAN MARINO

*Segreteria di Stato
per la Sanità e la Sicurezza Sociale,
la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali,
le Pari Opportunità*

PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELLE PISCINE AD USO NATATORIO

Art. 1

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine ad uso natatorio, mediante la definizione dei requisiti per la costruzione delle stesse, le indicazioni per la loro manutenzione e per le specifiche attività di vigilanza, il Congresso di Stato è autorizzato dalla presente legge delega a norma dell'art 3 bis comma 5 della Legge 8 luglio 1974, n. 59, nel testo aggiunto dall'art. 4 della legge costituzionale 26 febbraio 2002, n. 36 (Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese) ad adottare con decreto la normativa concernente le piscine ad uso natatorio seguendo i criteri indicati nei successivi articoli.

Art. 2

Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

Le piscine andranno classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.

Verrà definito il campo di applicazione in base alla tipologia ed in particolare le piscine per uso terapeutico e riabilitativo dovranno rispettare i requisiti dettati dalla normativa in materia di autorizzazione ed accreditamento (Legge 2004 n. 69 e successive modifiche e decreti).

Andranno definiti dotazione di personale, attrezzature e materiali.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

*Segreteria di Stato
per la Sanità e la Sicurezza Sociale,
la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali,
le Pari Opportunità*

Art. 3

I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della gestione della piscina, e controlli esterni, di competenza del Dipartimento di Sanità Pubblica.

L'attività di controllo e vigilanza spetta al Dipartimento di Sanità Pubblica avvalendosi di propri tecnici e di Agenti della Polizia Civile e/o della Gendarmeria appositamente formati e operanti su disposizione del Dipartimento stesso.

Art. 4

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di autorizzazione ed accreditamento (L-69/2004 e 69 e successive modifiche e decreti) le piscine sono assoggettate ad una preventiva Autorizzazione igienico-sanitaria per la balneazione rilasciata dal Dipartimento di Sanità Pubblica.

Art. 5

Relativamente al sistema sanzionatorio, le sanzioni pecuniarie amministrative dovranno essere applicate dalle specifiche norme del decreto alle diverse infrazioni a seconda della loro gravità. Le sanzioni saranno aggravate in caso di recidiva specifica, verificatasi nell'arco di due anni.

Qualora si accerti che nella piscina siano venuti a meno i requisiti igienico-sanitari previsti, il Dipartimento di Sanità Pubblica disporrà affinché vengano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti, sino a giungere all'eventuale chiusura dell'impianto.

Con il decreto si dovranno definire i casi di recidiva che possono comportare la chiusura dell'impianto.

Art. 6

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.